




**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0004104 - 16/04/2012 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO: SC

Roma, '16 APR. 2012

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili di  
Gorizia  
Corso Italia, 112  
34170 Gorizia**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 80/2012\_Utilizzo\_titolo\_professionale.*

Si fa seguito alla richiesta di parere del 20 marzo nella quale l'Ordine, chiede di sapere se un dipendente della pubblica amministrazione che abbia superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista:

- possa spendere il titolo di "Dottore commercialista" in assenza di iscrizione nella sezione A dell'Albo;
- o, altrimenti, possa utilizzare il titolo di "Dottore commercialista" qualora, iscritti nella sezione A dell'Albo, si sia successivamente cancellato per una causa che non sia di indegnità.

A tal proposito l'Ordine ha inviato alcune considerazioni proposte dal soggetto interessato, in cui si fa presente quanto segue:

- il comma 1 dell'art. 3 del D.lgs. n. 139/2005, nello stabilire che "*agli iscritti nella Sezione A Commercialisti spetta il titolo professionale di «dottore commercialista», agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili spetta il titolo professionale di «esperto contabile»*", lungi dall'indicare l'iscrizione nell'Albo quale presupposto necessario per l'utilizzo del titolo professionale, si limita a precisare quali soggetti vadano iscritti nelle due sezioni dell'Albo,
- considerato che il D.lgs. n. 139/2005 non appare indicare quale sia il presupposto per l'utilizzo del titolo professionale (vale a dire se il diritto a spendere il titolo consegua all'abilitazione in seguito al superamento dell'esame di Stato ovvero all'iscrizione nell'Albo), può essere utile ricorrere, per analogia, a quanto previsto dall'Ordinamento forense (R.d.l. n. 1578/1933). L'art. 1 del citato provvedimento, stabilisce che "*Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o procuratore se non è iscritto nell'albo professionale*" e che "*conservano, tuttavia, il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa che non sia di indegnità*",
- si ritiene, pertanto, che in assenza di un espresso divieto previsto dal D.lgs. n. 139/2005 l'abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista possa spendere il titolo

professionale di 'dottore commercialista' *tout court* ovvero a condizione che risulti cancellato dall'Albo per una causa diversa dall'indegna.

In riferimento alla questione sollevata si precisa quanto segue.

Il comma 1 dell'art. 3 del D.lgs. n. 139/2005, stabilisce che "agli iscritti nella Sezione A Commercialisti spetta il titolo professionale di «dottore commercialista», agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili spetta il titolo professionale di «esperto contabile»". Al fine di valutare la reale portata di tale previsione è necessario compararla a quanto previsto dal D.P.R. n. 1067/1953, previgente ordinamento professionale dei Dottori commercialisti<sup>1</sup>. In tale ambito, infatti, l'art. 2, co. 1, attribuiva<sup>2</sup> espressamente la spettanza del titolo professionale a coloro che avessero superato l'esame di Stato.

Come può osservarsi, dunque, il citato art. 3, co. 1, ha introdotto una sostanziale novità rispetto a quanto previsto dal previgente ordinamento in quanto ha diversamente stabilito che la qualifica di 'Dottore commercialista' ovvero di 'Esperto contabile' non consegue al superamento dell'esame di Stato ma esclusivamente all'iscrizione nell'Albo. La norma, dunque, non appare limitarsi a indicare quali soggetti vadano iscritti nelle due sezioni dell'Albo, ma piuttosto, considerato che l'utilizzo del titolo professionale è connesso in modo imprescindibile all'acquisizione del corrispondente *status* professionale, stabilisce che il suddetto titolo potrà essere 'speso' solo laddove il soggetto, abilitato all'esercizio di una professione, abbia provveduto ad iscriversi al relativo Albo.

A conferma di tale interpretazione si evidenzia, peraltro, che la Corte di Cassazione, con riferimento agli effetti dell'iscrizione nell'Albo professionale, ha chiarito<sup>3</sup> che "lo *status* professionale non si acquista con il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione, né con la domanda, né con l'accertamento giudiziale del diritto ad ottenerla, ma solo e soltanto con l'effettuazione dell'iscrizione stessa, che, in tal senso, è costitutiva della nuova situazione giuridica".

In riferimento al caso segnalato, pertanto, si ritiene che il soggetto potrà utilizzare il titolo di "Dottore commercialista" solo laddove abbia provveduto ad iscriversi nell'Albo professionale.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione



---

<sup>1</sup> Vd. D.P.R. n. 1067/1953 recante "Ordinamento della professione di dottore commercialista".

<sup>2</sup> Vd. art. 2, co. 1, DPR n. 1067/1953:  
"Art. 2. Titolo ed esercizio professionale.

1. Il titolo professionale di dottore commercialista spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione."

<sup>3</sup> Vd. Cass. civ., Sez. lavoro, sent. n. 9232 del 20 aprile 2006.